

BENE COVID	SOLUZIONE INTERPRETATIVA	ANNOTAZIONI
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie	Sono compresi quei beni che possiedono le caratteristiche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus (DPI o DM). I predetti articoli sono definiti nel rapporto ISS Covid-19 n 2/2020	Sono ricompresi anche quegli articoli che utilizzano le imprese che li utilizzano in forza dell'adozione dei protocolli finalizzati a contrastare le pandemie
Beni di cui all'art. 124 del decreto rilancio utilizzabili per COVID e per altre finalità	Questi beni se destinati ad utilizzo sanitario diverso da Covid-19 fino al 31 dicembre 2020 vanno al 22%	Dal 1 gennaio 2021 gli stessi beni vanno al 5% per qualunque finalità sanitaria.
TERMOMETRI	Tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, compresi anche i termoscanner	All'importazione ammessi all'esonero Iva tutti i termometri riconducibili alle seguenti voci doganali: ex 9025 1120 ex 90251180 ex 9025 1900
Detergenti DISINFETTANTI PER MANI	Rientrano nella definizione solo i prodotti per le mani con potere disinsettante che contengono biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC) autorizzati dal Ministero della salute o dall'ISS (indicazione dell'autorizzazione in etichetta).	In presenza dell'autorizzazione sanitaria vengono ricompresi nell'agevolazione sia i prodotti destinati all'igiene umano che alla disinfezione delle superfici i codici doganali ex 3401 1100, ex 3401 1900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000, ex 3402 1200, ex 3808 94
Mascherine protettive	Comprese solo le mascherine chirurgiche (DM) e quelle Ffp2 e Ffp3 (DPI)	Le mascherine agevolate sono quelle che rispettano i criteri di sicurezza (UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), anche se autorizzate in deroga da ISS o INAIL. Sono comprese nell'agevolazione le predette mascherine riutilizzabili e i relativi filtri (anche se venduti autonomamente. Codici doganali 6307 9098 - Ffp2 e Ffp3 6307 909815 – mascherine chirurgiche
Dispenser a muro per disinfettanti	Rientrano nella definizione, oltre quelli a muro, i dispenser a terra con sistemi di fissaggio (esclusi quelli asportabili)	Ricompresi anche quelli utilizzabili non solo per disinfettanti Voce doganale 8479 8997

Soluzione idroalcolica in litri	Soluzioni alcoliche autorizzate con PMC o Biocidi a base di etanolo almeno al 70%. Venduti in confezioni con unità di misura il litro, anche con quantità inferiori o superiori al litro	Per l'esonero le cessioni devono avere finalità sanitaria. Escluse le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari Voci doganale: ex 2207 1000, ex 2207 2000, ex 2208 9091 ex 2208 9099
Perossido al 3% in litri	È compresa la sola acqua ossigenata	La cessione dell'acqua ossigenata prima dell'art. 124 DL rilancio era soggetta al 22% e non al 10% Voce doganale ex 28470000
Strumentazione per diagnostica per COVID-19	Tutti gli strumenti di diagnostica compresi i saturimetri ( <i>pulsossimetri e ossimetri</i> ) e i test sierologici	Tutti gli strumenti devono essere classificati in una delle seguenti voci doganali: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080
Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo	Rientrano nella specifica voce, oltre agli ospedali da campo, anche i letti ospedalieri, le tende anche in plastica	Attrezzature ricomprese nelle seguenti voci doganali: ex 9402 9000, tende 6306 22 00 – 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97
Pezzi di ricambio e accessori	Sono ricompresi anche gli accessori	L'inclusione è legata al rispetto dei principi di accessorietà di cui all'art. 12 del Dpr 633/72- vale a dire beni necessari per il funzionamento dei beni elencati all'art. 124 del Decreto Rilancio